Sentenza: 9 maggio 2017, n. 165

Materia: contabilità pubblica; coordinamento della finanza pubblica

Parametri invocati: articoli 3, commi primo e secondo, 11, 97, 117, commi primo, terzo e quarto, 118, 119, commi primo e quarto, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Puglia

Oggetto: articolo 1, comma 108, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

Esito: infondatezza delle questioni sollevate

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Occorre premettere che una disposizione contenuta nel comma 98 dell'articolo 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) accorda un credito di imposta alle imprese delle regioni del sud Italia che acquistino macchinari nei periodi di imposta dal 2016 al 2019.

Il primo periodo del comma 108, non impugnato, del medesimo articolo 1, provvede a dare copertura finanziaria alla minore entrata di cui al comma 98, stabilendo che le risorse provengano in parte da finanziamenti statali e in parte da finanziamenti europei.

Il secondo periodo della disposizione, quello impugnato, disciplina la regolazione contabile delle risorse nel modo che segue:

- fino a che non si realizza la concreta disponibilità dei mezzi finanziari, l'erogazione, che in realtà non è altro che una compensazione, trattandosi di un credito di imposta, si realizza mediante anticipazioni a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
- il fondo viene successivamente reintegrato, non appena le risorse diventano disponibili, attraverso imputazioni ai capitoli relativi al finanziamento dei programmi europei e nazionali, per le parti corrispondenti (si tratta in pratica delle risorse POR 2014-2020).

Secondo la Regione Puglia, il meccanismo di reintegro del fondo di rotazione sottrarrebbe alla Regione disponibilità utili per altre destinazioni di bilancio, addirittura avrebbe l'effetto di impedire il rimborso di operazioni già finanziate in conformità al POR 2014-2020, con conseguente violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla regione dall'articolo 119 della Costituzione.

La Corte inquadra il meccanismo predisposto dalla legge nella nota figura contabile della partita di giro, dunque portatrice di effetti neutri sulla disponibilità regionale. La procedura si limita a regolare l'anticipazione, temporaneamente a carico del Fondo di rotazione, poi, come già descritto, reintegrato dalle risorse POR.

In siffatte condizioni, appaiono inconferenti le argomentazioni relative ai rimborsi di spese già sostenute sì in conformità al POR, ma per finalità diverse dal riconoscimento del credito di imposta, poiché il Fondo di rotazione attinge all'insieme delle disponibilità di cui alla legge istitutiva, di origine differente da quelle che lo Stato o l'Unione Europea riconoscono alle regioni per altri fini.

Conclusivamente, la Corte dichiara l'infondatezza delle questioni sollevate.